



Comune di San Vito Chietino

Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Del 17-09-2020

Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 16:30, L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 16:30, presso la sede del Teatro "due Pini" stabilita in occasione del rispetto delle norme di prevenzione del rischio epidemiologico COVID-19, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|----------------------------|----------|--|----------|
| BOZZELLI EMILIANO | P | LABBADIA FRANCESCA AMALIA SILVANA | A |
| Nardone Roberto | P | De Marco Tiziana | A |
| CATENARO ANDREA | P | BOMBA PAOLA | P |
| MANCINI GABRIELLA | P | DI CICCIO FRANCESCA | P |
| FLAMMINIO ROSALINDA | P | ALTOBELLI ENZO | P |
| TOSTI TITO MARIA | P | GIANNANTONIO GUERRIERO | A |
| De Nobile Sandro | P | | |

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor **BOZZELLI EMILIANO** in qualità di **SINDACO**.
Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** dott. **DI FELICE JEAN DOMINIQUE**.

Preso atto dell'ingresso dell'assessore Mancini alle ore 16.47, e dell'ingresso del consigliere Altobelli alle ore 16.55, il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sottoposta al suo esame recante: “Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)”;

ACCERTATO che sul predetto atto sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, nonché il parere del Revisore dei conti;

VISTO il vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali introdotto dal D. Lgs. n. 267/2000 e segnatamente l'art. 42 in materia di competenze consiliari;

UDITA la dichiarazione di voto contrario del consigliere Bomba che in questo 2020, anno particolarmente difficile per la popolazione a causa della crisi seguita alla pandemia da Covid-19, avrebbe auspicato un più incisivo contenimento delle aliquote IMU;

CONSIDERTA l'astensione del consigliere Altobelli;

Con la seguente votazione, presenti n. 10, votanti n. 9, favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Bomba e Di Cicco), astenuti n. 1 (Altobelli), espressi in forma palese mediante alzata di mano, **a maggioranza**,

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE e FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione in premessa specificata, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, presenti n. 10, votanti n. 9, favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Bomba e Di Cicco), astenuti n. 1 (Altobelli), espressi in forma palese mediante alzata di mano, a norma dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 dichiara **a maggioranza** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ufficio: TRIBUTI LOCALI

Assessorato:

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.46 DEL 11-09-2020**

Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 11-09-20

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-09-20

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Vinciguerra Anna Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'I U così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) il D. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- f) il D. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

| ALIQUOTE BASE | TIPO DI IMMOBILE |
|---------------|---|
| 0,50% | Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; |
| 0,10% | Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; |
| 0,10% | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce); |

| | |
|-------|--|
| 0,76% | Terreni agricoli |
| 0,86% | Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato); |
| 0,86% | Altri immobili |

Detrazioni:

| IMPORTO | FATTISPECIE |
|----------|--|
| € 200,00 | Abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; |
| € 200,00 | Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' <u>articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</u> (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale) |

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

| Fattispecie Aliquota/detrazione | Aliquota IMU per mille |
|---|---|
| Aliquota ordinaria (altri immobili ed aree fabbricabili) | 7,60 |
| Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. | 0 |
| Terreni Agricoli | 7,60 |
| Abitazione principale e relative pertinenze SOLO per cat. A/1-A/8-A/9 | 4,60 |
| Fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado o affinità' come propria residenza principale. | 10,60 |
| Aree fabbricabili | 7,60 |
| Detrazioni | |
| Detrazione per abitazione principale – SOLO PER CAT. A/1-A/8-A/9 | 200,00 maggiorata, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 |

Dato atto inoltre che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI):

Aliquote TASI anno 2019

| Fattispecie aliquota | Aliquota TASI per mille |
|--|-------------------------|
| Abitazione Principale e relative pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 | 0 |
| Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7- SOLO per le CAT. A1/A8/A9 | 1,4 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.214 | 1 |
| Immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 380 della L.228/2012 | 2 |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,5 |
| Altri immobili | 2 |
| Aree fabbricabili | Zero |
| Fabbricati abitativi tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non | Zero |

| | |
|---|--|
| concessi in comodato a familiare entro il terzo grado o affinità come propria residenza principale. | |
|---|--|

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, come da ultimo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna, esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Atteso che l'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha abolito la componente TASI nell'ambito dell'imposta unica comunale (IUC);

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

| Fattispecie Aliquota/detrazione | Aliquota IMU per mille |
|--|-------------------------------|
| Abitazione Principale e relativa pertinenza nel limite di una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 | 0 |
| Abitazione principale e relative pertinenze SOLO per cat. A/1-A/8-A/9 | 6,00 |
| Aliquota ordinaria - altri immobili | 9,60 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.214 | 1 |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale cat. D, ad eccezione della cat. D 10 | 9,60 |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,5 |

| | |
|---|---|
| Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. | 0 |
| Terreni Agricoli | 7,60 |
| Fabbricati abitativi e relative pertinenze tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado o affinità' come propria residenza principale. | 10,60 |
| Aree fabbricabili | 7,60 |
| Detrazioni | |
| Detrazione per abitazione principale – SOLO PER CAT. A/1-A/8-A/9 | 200,00 maggiorata, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 |

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a €. 1.100.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto che, specificamente per l'I U, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

[...] 767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. [...]

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e delle relative tariffe/aliquote;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate comunali;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso sul presente atto circa la regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, prot. 10820 verbale n. 27/20, acquisito in ottemperanza dell'articolo 239, comma 1, lett. b, numero 7, del D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1)- di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU, di cui all'art. 1 comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160):

| Fattispecie Aliquota/detrazione | Aliquota IMU per mille |
|---|-------------------------------|
| Abitazione Principale e relativa pertinenza nel limite di una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 | 0 |
| Abitazione principale e relative pertinenze SOLO per cat. A/1-A/8-A/9 | 6,00 |
| Aliquota ordinaria - altri immobili | 9,60 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.214 | 1 |
| Fabbricati classificati nel gruppo catastale cat. D, ad eccezione della cat. D 10 | 9,60 |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,5 |
| Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. | 0 |
| Terreni Agricoli | 7,60 |
| Fabbricati abitativi e relative pertinenze tenuti a disposizione ovvero: non affittati, non utilizzati come abitazione principale, non concessi in comodato a familiare entro il terzo grado o affinità' come propria residenza principale. | 10,60 |
| Aree fabbricabili | 7,60 |
| Detrazioni | |
| Detrazione per abitazione principale – SOLO PER CAT. | 200,00 |

| | |
|-------------|--|
| A/1-A/8-A/9 | maggiorata, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 |
|-------------|--|

- 2)-** di stimare in € 1.100.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 3)-** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- 4)-** di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- 5)-** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. BOZZELLI EMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 569 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del TUEELL.

Lì 20-09-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to GIULIANTE GUERRINO

È copia conforme all'originale.
Lì 20-09-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE